

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 27 febbraio 2014 n.21

(Ratifica Decreto-Legge 5 dicembre 2013 n.164)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 5 dicembre 2013 n.164 – "Disposizioni in materia di cooperazione per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi", promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- la necessità di dare attuazione agli impegni assunti con la ratifica della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012 avvenuta con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120, il cui allegato A prevede tra gli altri il recepimento della Decisione 2007/845 GAI del Consiglio;
- l'urgenza di adeguare tempestivamente la normativa sammarinese alle disposizioni giuridiche dell'Unione Europea richiamate al predetto allegato;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 18 adottata nella seduta del 3 dicembre 2013:

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 25 febbraio 2014;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 5 dicembre 2013 n.164 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE PER IL RECUPERO DEI BENI NEL SETTORE DEL REPERIMENTO E DELL'IDENTIFICAZIONE DEI PROVENTI DI REATO O ALTRI BENI CONNESSI

Art. 1

(Ufficio per il recupero dei beni)

1. Al fine di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati, l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol svolge le funzioni di Ufficio per il recupero dei beni, nella Repubblica di San Marino.

- 2. Al fine di cui al comma 1, all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol sono assegnate le seguenti funzioni:
- a) individuare beni o fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della Legge 17 giugno 2008 n.
 92, presenti presso i soggetti finanziari di cui all'articolo 18 della medesima legge ed altri beni o fondi presenti nella Repubblica di San Marino;
- adottare gli interventi opportuni per reperire, identificare e localizzare i proventi derivanti da attività criminose ed altri beni o fondi direttamente o indirettamente correlati a reati che potrebbero essere oggetto di misure conservative, provvedimenti di sequestro o confisca emessi dall'autorità giudiziaria competente;
- c) cooperare con le autorità estere che svolgono le medesime funzioni di uffici per il recupero dei beni.

Art. 2

(Cooperazione tra Uffici)

- 1. L'Ufficio Centrale Nazionale Interpol collabora scambiando informazioni, a richiesta o di iniziativa, con le autorità estere che svolgono le medesime funzioni.
- 2. Le informazioni e la cooperazione possono essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato laddove vi siano motivi oggettivi di ritenere che informazioni pertinenti possano essere disponibili nell'altro Stato.

Art. 3

(Scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni su richiesta)

- 1. Lo scambio di informazioni, su richiesta, tra l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol con un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato, per le finalità di cui al presente decreto-legge, avviene utilizzando i formulari allegati sotto le lettere A e B al presente decreto legge.
- 2. Nel compilare il modello di cui all'Allegato B, l'Ufficio per il recupero dei beni richiedente specifica l'oggetto e i motivi della richiesta nonché la natura del procedimento. Esso fornisce indicazioni quanto più esatte possibili sui beni oggetto dei provvedimenti o ricercati e/o sulle persone fisiche o giuridiche che si presume siano implicate.

Art. 4

(Scambio spontaneo di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni)

1. L'Ufficio Centrale Nazionale Interpol può altresì scambiare, anche di propria iniziativa, informazioni con omologhi Uffici per il recupero dei beni qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che le informazioni e la cooperazione potrebbero contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea limitatamente a ciò che è ritenuto pertinente e necessario ai fini del positivo esito delle attività di individuazione, prevenzione o indagine sul reato o attività criminosa.

Art. 5

(Termini per la comunicazione di informazioni)

- 1. L'Ufficio Centrale Nazionale Interpol risponde entro otto ore alle richieste urgenti di informazioni riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/584/GAI, se le informazioni richieste sono conservate in una banca dati alla quale l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol può accedere direttamente.
- 2. Se l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol non è in grado di rispondere entro otto ore, ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A. Qualora la comunicazione entro il periodo di otto ore di informazioni richieste costituisca un onere sproporzionato per l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, questo può posporne la comunicazione. In questo caso l'Ufficio

Centrale Nazionale Inperpol informa immediatamente della posposizione l'autorità richiedente e comunica le informazioni al più presto possibile e, in ogni caso, entro tre giorni.

- 3. Nei casi non urgenti l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol risponde entro una settimana alle richieste di informazioni riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/584/GAI, se le informazioni richieste sono conservate in una banca dati alla quale l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol può accedere direttamente. Se non è in grado di rispondere entro una settimana l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'Allegato A.
- 4. In tutti gli altri casi l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol comunica le informazioni richieste entro quattordici giorni. Se non è in grado di rispondere entro quattordici giorni, l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'Allegato A.

Art. 6

(Riservatezza)

- 1. Tutti i dati e le informazioni scambiati ai sensi del presente decreto legge sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Il segreto d'ufficio non può essere opposto all'Autorità giudiziaria penale.
- 2. L'Ufficio Centrale Nazionale Interpol attua, anche attraverso strumenti informatici, misure idonee a garantire che i dati e le informazioni acquisiti non siano accessibili a terzi.
- 3. Lo scambio di informazioni può avere luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale.
- 4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate solo per le finalità di cui al presente decreto legge, non possono essere utilizzate come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria e non possono essere inoltrate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.

Art. 7

(Migliori pratiche)

1. L'Ufficio Centrale Nazionale Interpol collabora con gli omologhi Uffici per il recupero dei beni, anche scambiando informazioni, circa le migliori pratiche da adottare per migliorare l'efficacia degli sforzi degli Stati diretti a identificare e reperire proventi di reato e altri beni connessi con reati che potrebbero essere oggetto di misure conservative, provvedimenti di sequestro o confisca emessi dall'autorità giudiziaria competente.

Art. 8

(Relazione con le modalità di cooperazione esistenti)

1. L'applicazione del presente decreto - legge non pregiudica gli obblighi derivanti alla Repubblica dagli strumenti internazionali in materia di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati in materia di assistenza giudiziaria reciproca.

Art. 9

(Motivi di rifiuto di fornire informazioni)

1. L'Ufficio Centrale Nazionale Interpol può rifiutarsi di fornire informazioni nei casi in cui sussistano una o più motivazioni espressamente indicate nell'articolo 10 della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2006/960/GAI o dall'Allegato A al presente decreto legge.

Art. 10

(Comunicazione)

1. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, il Dipartimento Affari Esteri comunica per iscritto, tramite canali diplomatici, al Segretariato Generale del Consiglio e alla Commissione Europea, l'indicazione dell'autorità che è stata designata ufficio nazionale per il recupero dei beni, e qualsiasi modifica successiva.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 2014/1713 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini

ALLEGATO A (al Decreto Legge 27 febbraio 2014 n.21)

SCAMBIO DI INFORMAZIONI A NORMA DELLA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2006/960/GAI FORMULARIO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DALLO STATO MEMBRO RICHIESTO IN CASO DI TRASMISSIONE, RITARDO O RIFIUTO DI INFORMAZIONE

Questo formulario dev'essere utilizzato per trasmettere l'informazione, e/o l'intelligence richiesta, al fine di informare l'autorità richiedente dell'impossibilità di rispettare il termine normale, della necessità di sottoporre la richiesta all'autorizzazione di un'autorità giudiziaria o del rifiuto di trasmettere l'informazione.

Questo formulario può essere utilizzato più di una volta durante la procedura (per esempio se la richiesta deve prima essere sottoposta a un'autorità giudiziaria e si riscontra in seguito che l'esecuzione della richiesta deve essere rifiutata).

Autorità richiesta (denominazione, indirizzo, telefono, fax, posta elettronica, Stato membro)			
Particolari del funzionario responsabile (facoltativo)			
Numero di riferimento della risposta			
Data e numero di riferimento della risposta precedente			
	· I		
Risposta alla seguente autorità richiedente			
Data e ora della richiesta			
Numero di riferimento della richiesta			
Il termine normale in virtù dell'articolo 4 della decisione quadro 2	2006/960/GAI		F-1
Reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI	Richiesta urgente	\Rightarrow	∐ 8 ore
е	Richiesta urgente	\Rightarrow	1 settimana
l'informazione o intelligence richiesta è conservata in una banca dati alla quale l'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro richiesto può accedere direttamente.			
Altri casi		\Rightarrow	☐ 14 giorni
Informazioni trasmesse a norma della decisione quadro 2006/960/	/GAI: l'informazione e	l'intellig	ence fornita
Uso dell'informazione o intelligence trasmessa			,
 può essere utilizzata soltanto per gli scopi per i quali è per la sicurezza pubblica; è autorizzata anche per gli scopi, (facoltativo) alle seg 		venzione	e di un periodo grave ed immediato
Affidabilità della fonte			
 affidabile per lo più affidabile non affidabile non può essere valutata 			
3. Esattezza dell'informazione o intelligence			
 certa stabilita dalla fonte confermata per sentito dire non confermata per sentito dire 			
Il risultato delle indagini sul reato o dell'operazione di intel essere riferito all'autorità che effettua la trasmissione	lligence nel cui ambito è	avvenuto	o lo scambio di informazioni deve
■ no ■ sì			
 In caso si scambio spontaneo: motivi che inducono a creder all'individuazione o prevenzione di reati di cui all'articolo tali reati. 			

RITARDO – Non è possibile rispondere entro il termine previsto dall'articolo 4 della decisione quadro 2006/960/GAI
L'informazione o Intelligence non può essere fornita entro il termine stabilito per i seguenti motivi:
Sarà probabilmente fornita entro:
■ ☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ 3 giorni
■ □ settimane
■ 1 mese
E' stata richiesta l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria. Si prevede che la procedura per la concessione o il rifiuto dell'autorizzazione durerà settimane
RIFIUTO – L'informazione o Intelligence:
Non ha potuto essere trasmessa e richiesta a livello nazionale; o
Non può essere trasmessa, per uno o più dei seguenti motivi:
A – Motivo connesso con il controllo giudiziario che impedisce la trasmissione o richiede il ricorso all'assistenza giudiziaria reciproca
l'autorità giudiziaria competente non ha autorizzato l'accesso e lo scambio per quanto riguarda l'informazione o intelligence
l'informazione o Intelligence richiesta è stata precedentemente ottenuta con mezzi coercitivi e la legislazione nazionale non ne consente la trasmissione
l'informazione o Intelligence non è in possesso delle autorità incaricate dell'applicazione della legge; o delle autorità pubbliche o di enti privati in un modo da essere disponibile alle autorità incaricate dell'applicazione della legge senza il ricorso a mezzi coercitivi
B - la comunicazione dell'informazione o Intelligence richiesta pregiudicherebbe Interessi fondamentali della sicurezza nazionale o metterebbe a repentaglio il buon esito di un'indagine, di un'operazione di Intelligence criminale in corso o la sicurezza di persone o sarebbe palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.
Se sono contrassegnate le caselle A o B, aggiungere, se ritenuto necessario, ulteriori informazioni o Indicare la ragione per il rifiuto (facoltativo):
D - L'autorità richiesta decide di rifiutare l'esecuzione, perché la richiesta riguarda, a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, il reato seguente (specificare la natura e la qualificazione giuridica del reato)
E - L'Informazione o Intelligence richiesta non è disponibile
F - L'informazione o Intelligence richiesta è stata ottenuta da un altro Stato membro o da un paese terzo ed è soggetta al principio di specialità e lo Stato membro o il paese terzo in questione non ha dato il consenso alla trasmissione dell'informazione o Intelligence.

ALLEGATO B (al Decreto Legge 27 febbraio 2014 n.21)

SCAMBIO DI INFORMAZIONI A NORMA DELLA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2006/960/GAI FORMULARIO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DALLO STATO CHE FA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE

Questo formulario è utilizzato per richiedere informazioni e intelligence a norma della decisione quadro 2006/960/GAI.

I -Informazione amministrativa

	à richiedente (denomin lettronica, Stato membro	nazione, indirizzo, telefono,	fax,		
Partico	lari del funzionario resp	onsabile (facoltativo)			
Allo Sta	ato membro seguente				
Data e	ora della richiesta				
Numer	o di riferimento della ricl	hiesta			
Richies	te precedenti				
E' la	a prima richiesta relativa a	questo caso			
☐ La r	ichiesta è successiva ad alt	tre relative lo stesso caso			
Richiest	ta precedente/richieste prec	cedenti		Risposta/risposte	
	Data	Numero di riferimento (dello Stato membro richiedente)		Data	Numero di riferimento (dello Stato membro richiesto)
1.					
2.					
3. 4.					
			bro		ïcare ciascun canale utilizzato
L UN	NE/Ufficiale di collegamen	to dell'Europol	lŀ	Per informazione Per esecuzione	
LIE	ficio centrale nazionale IN	TEDDOI	Ħ	Per informazione	
	nelo centrale nazionale nv	TERT OF		Per esecuzione	
☐ Sin	ene		H	Per informazione	
- 311	ciic			Per esecuzione	
Uff	ficiale di collegamento			Per informazione	
	are on coneguments			Per esecuzione	
☐ Alt	ro (si prega di specificare)			Per informazione	
	(F8m »F)			Per esecuzione	
Qualor	a la richiesta sia inviata a	a altri Stati membri si prega d	i spe	ecificare l'altro Stato mem	bro e il canale utilizzato (facoltativo)
-			•		

II-Termini

p. m.: termini previsti dall'articolo 4 della decisione quadro 2006/960/GAI

A - Il reato è contemplato dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002l584/GAI

е

 $I \ 'informazione \ o \ Intelligence \ richiesta \ \grave{e} \ conservata \ In \ una \ banca \ dati \ alla \ quale \ un'autorit\`{a} \ incaricata \ dell'applicazione \ della \ legge \ pu\`{o} \ accedere \ direttamente$

Se la richiesta è urgente \rightarrow Termine: 8 ore con possibilità di proroghe

Se la richiesta non è urgente → Termine : 1 settimana

B - Altri casi: → Termine: 14 glomi

Richiesta Urgente		
☐ Richiesta non urgente		
	1040	unione il muoradimento deve essene neutate dinenni el
Motivi dell'urgenza (ad esempio le persone sospette sono sottoposte a giudice prima di una data specifica)	aete	enzione, il procedimento deve essere portato dinanzi ai
general promise and annual promise.		
Informazione o intelligence richiesta		
TIPO REATO(I) O ATTIVITA' CRIMINALE(I) OGGETTO DI INI	DAG	INE
Descrizione delle circostanze del reato/reati, compresa la data, il luogo e i	l gra	do di partecipazione della persona che forma oggetto della
richiesta di informazione o intelligence:		
Natura del reato/dei reati		
A – Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 o paragrafo 3 della decisione	e ana	ndro 2006/960/GAI
	_	
A1. Il reato è punibile nello Stato membro richiedente con una pena de	etenti	iva della durata massima di almeno tre anni
A2. Si tratta di uno dei seguenti reati:		
Partecipazione a un'organizzazione criminale		Riciclaggio di proventi di reato
Terrorismo		Falsificazione di monete, ivi compresa l contraffazione
Tratta di esseri umani	del	ll'euro
Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile	Ļ	Criminalità informatica
Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope	<u></u> ן ∟	Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie
Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi		imali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali
Corruzione	Ļ	otette.
Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle	Ļ	Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa	Ļ	Omicidio volontario, lesioni personali gravi
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee	Ļ	Traffico illecito di organi e tessuti umani
		Rapimento, sequestro e presa di ostaggi
Furti organizzati o con uso di armi	ᄔ	Razzismo e xenofobia
Traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti di antiquariato e	岸	Traffico illecito di materie nucleari e radioattive
le opere d'arte	ᄔ	Traffico di veicoli rubati
☐ Truffa		Stupro

Racket ed estorsioni	☐ Incendio doloso
Contraffazione e pirateria in materia di prodotti	Reati che rientrano nelle competenze giurisdizionali della
Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi	Corte penale internazionale
	Dirottamento di aereo/nave
Falsificazione di mezzi di pagamento	_ L Sabotaggio
Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita	
→ Il reato è quindi contemplato dall'articolo 2, paragrafo 2 della decision	no quadro relativa al mandato d'arrecto auroneo
Riguardo ai termini da rispettare per la risposta alla presente richiesta son	
paragrafo 3 (casi non urgenti) dell'articolo 4 della decisione quadro 2006	
Oppure	
B – reato/i non sono è (sono) contemplato/i dalla lettera A. In questo caso, fornire una descrizione del reato/ dei reati:	
in questo caso, formie una descrizione dei feato/ dei feati.	
Finalità della richiesta di informazioni o di intelligence	
Nesso tra la finalità della richiesta di informazioni o di intelligence e	la persona oggetto delle informazioni o dell'intelligence
Nesso tra la finalità della richiesta di informazioni o di intelligence e	la persona oggetto delle informazioni o dell'intelligence
Nesso tra la finalità della richiesta di informazioni o di intelligence e	la persona oggetto delle informazioni o dell'intelligence
Nesso tra la finalità della richiesta di informazioni o di intelligence e	la persona oggetto delle informazioni o dell'intelligence
Nesso tra la finalità della richiesta di informazioni o di intelligence e	la persona oggetto delle informazioni o dell'intelligence
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell'	
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell'	
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell'	
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell'	
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell' alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence	'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell' alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence	'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell' alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence	'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell' alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence	'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell' alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence	'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell' alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence	'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale
Nesso tra la finalità della richiesta di informazioni o di intelligence e Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell' alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence Motivi che fanno ritenere che le informazioni o l'intelligence siano n Restrizioni sull'utilizzo dell'informazione fornita nella richiesta per prevenzione di un pericolo grave e immediato per la pubblica sicure	Pindagine penale o dell'operazione di intelligence criminale ello Stato membro richiesto scopi diversi da quelli per cui è stata trasmessa o per la
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell'alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence Motivi che fanno ritenere che le informazioni o l'intelligence siano n Restrizioni sull'utilizzo dell'informazione fornita nella richiesta per prevenzione di un pericolo grave e immediato per la pubblica sicure	l'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale ello Stato membro richiesto scopi diversi da quelli per cui è stata trasmessa o per la
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell' alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence Motivi che fanno ritenere che le informazioni o l'intelligence siano n Restrizioni sull'utilizzo dell'informazione fornita nella richiesta per prevenzione di un pericolo grave e immediato per la pubblica sicure utilizzo autorizzato	l'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale ello Stato membro richiesto scopi diversi da quelli per cui è stata trasmessa o per la zza
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell' alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence Motivi che fanno ritenere che le informazioni o l'intelligence siano n Restrizioni sull'utilizzo dell'informazione fornita nella richiesta per prevenzione di un pericolo grave e immediato per la pubblica sicure utilizzo autorizzato utilizzo autorizzato, ma non dev'essere menzionato chi ha fornito l'in	rindagine penale o dell'operazione di intelligence criminale ello Stato membro richiesto scopi diversi da quelli per cui è stata trasmessa o per la zza aformazione
Identità (se nota) della persona/delle persone oggetto principale dell' alla base della richiesta di informazioni o d'intelligence Motivi che fanno ritenere che le informazioni o l'intelligence siano n Restrizioni sull'utilizzo dell'informazione fornita nella richiesta per prevenzione di un pericolo grave e immediato per la pubblica sicure utilizzo autorizzato	rindagine penale o dell'operazione di intelligence criminale ello Stato membro richiesto scopi diversi da quelli per cui è stata trasmessa o per la zza aformazione